

## D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. (Artt. 57-58)

### *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.*

Publicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.

**Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.**

(...)

**Art. 57** Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'*articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239*:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;<sup>(134)</sup>
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;<sup>(142)</sup>
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'*articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239*;
- f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al *decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22*<sup>(141)</sup>.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione, le autorizzazioni incluse quelle previste all'*articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239*, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate.<sup>(139)</sup>

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.

3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della *legge 23 agosto 2004, n. 239*, nonché con le modalità di cui all'*articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. <sup>(144)</sup>

3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, nonché quelli di cui all'*articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*. <sup>(144)</sup>

4. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri o assensi previsti dalla legislazione ambientale per le modifiche di cui all'*articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239*, sono rilasciati entro il termine di novanta giorni. <sup>(137)</sup>

5. Dopo il comma 4 dell'*articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, è inserito il seguente:  
«4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della *legge 23 agosto 2004, n. 239*, hanno durata almeno decennale.».

6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali. <sup>(135)</sup>

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza. <sup>(135)</sup>

[8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico. <sup>(136) (143)</sup> ]

9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'*articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni. <sup>(138)</sup>

10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328*, è fissata in almeno dieci anni. <sup>(135)</sup>

11. È abrogato il *decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997, recante «Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde».

12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del *decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 febbraio 2006, n. 51*, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.

13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.

14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito:

- a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;
- b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;
- c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.

15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(135)</sup>

15-bis. Al Titolo V, Parte IV del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. <sup>(140)</sup>

---

(134) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(135) Comma così modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(136) Comma inserito dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(137) Comma così modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35* e, successivamente, dall'*art. 36, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(138) Comma così sostituito dall'*art. 36, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(139) Comma così modificato dall'*art. 36, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 552, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 1, comma 553, della medesima L. n. 190/2014*.

(140) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 4, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(141) Lettera aggiunta dall'*art. 38-ter, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(142) Lettera così modificata dall'*art. 16, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249*.

(143) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249*.

(144) Comma inserito dall' *art. 1, comma 552, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 553 della medesima L. n. 190/2014*.

---

### **Art. 57-bis.** Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale <sup>(145)</sup>

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'*articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al *regolamento (CE) n. 663/2009* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*.

---

(145) Articolo inserito dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

---

### **Art. 57-bis** <sup>(146)</sup> Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e impianti per la fornitura di servizi essenziali <sup>(147)</sup>

1. Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del *decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329* non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell'*articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334* e successive modifiche e integrazioni. Sotto la responsabilità dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la *direttiva 97/23/CE* in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potrà essere

utilizzata una periodicità incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.

2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell'*articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239*, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuità di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del citato *decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329*, o norme tecniche internazionali riconosciute.

---

(146) NDR: La numerazione del presente articolo corrisponde a quanto pubblicato in G.U.

(147) Articolo inserito dall'*art. 36, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

---

## **Art. 58** Modifiche al *decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*

1. Al *decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 45, comma 6*, dopo le parole: «comma 3 del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;

b) all'*articolo 45*, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.».

---

---

(...)